

**COMUNE DI**  
**SAN LORENZO NUOVO**  
**(Provincia di Viterbo)**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE**  
**DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

*Approvato con Delibera del Consiglio*

*Comunale n. 31 del 30.08.2014*

## Sommario

<b>CAPO I PRINCIPI GENERALI--</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 .....	3
<b>CAPO II NORME GENERALI E CRITERI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</b> .....	<b>4</b>
Art. 2 Oggetto e finalità .....	4
Art. 3 Uso e classificazione impianti .....	4
Art. 4 Tipologia gestione.....	4
Art. 5 Quadro delle competenze .....	5
<b>CAPO III GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</b> .....	<b>6</b>
Art. 6 Tipologia concessione.....	6
Art. 7 Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi .....	6
Art. 8 Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso .....	7
Art. 9 Priorità di scelta delle concessioni.....	7
Art. 10 Concessioni temporanee ad altri soggetti.....	8
Art. 11 Contenuto dell'istanza e doveri del concessionario .....	8
Art. 12 Tariffe di utilizzo degli impianti .....	10
Art. 13 Mancato accoglimento richieste d'uso .....	10
<b>CAPO IV AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE A SOGGETTI TERZI</b> .....	<b>11</b>
Art. 14 Modalità per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali .....	11
Art. 15 Soggetti della Convenzione .....	11
Art. 16 Convenzione .....	11
Art. 17 Competenze del soggetto proprietario .....	12
Art. 18 Il soggetto gestore .....	12
Art. 19 Il soggetto utente .....	13
Art. 20 Sub concessione .....	13
Art. 21 Servizi accessori .....	14
Art. 22 Oneri di manutenzione straordinaria .....	14
<b>CAPO V Disposizioni generali</b> .....	<b>15</b>
Art. 23 Sospensione della concessione e dell'affidamento in gestione a terzi .....	15
Art. 24 Revoca della concessione d'uso e dell'affidamento in gestione a terzi .....	15
Art. 25 Risarcimento danni .....	16
Art. 26 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti .....	16
Art. 27 Disposizioni finali .....	16

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### ***Art. 1***

1. Nell'ambito delle politiche per lo sport, il Comune di San Lorenzo Nuovo determina le linee guida relative alla gestione degli impianti sportivi.
2. Il Comune di San Lorenzo Nuovo promuove la diffusione dello sport come strumento di educazione e, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorisce la pratica di tutte le discipline sportive da parte di tutti i cittadini di San Lorenzo Nuovo, con particolare riguardo ai giovani.
3. Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce l'importanza dello sport come strumento di aggregazione sociale e come mezzo di prevenzione del disagio giovanile.
4. Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce il ruolo delle società e delle associazioni sportive nel migliorare e consolidare il tessuto sociale della comunità.
5. Il Comune di San Lorenzo Nuovo garantisce e promuove l'accesso alle strutture sportive comunali alle persone diversamente abili.

## **CAPO II**

### **NORME GENERALI E CRITERI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Art. 2**

##### ***Oggetto e finalità***

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi ad uso pubblico.
2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività di San Lorenzo Nuovo.

#### **Art. 3**

##### ***Uso e classificazione impianti***

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati all'uso e gestione da parte delle Società sportive affiliate alle Federazioni ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle Società iscritte all'Albo delle Associazioni, di Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali, di privati per lo svolgimento di attività sportiva libera. L'utilizzo è, inoltre destinato alla popolazione scolastica sulla base delle esigenze didattiche.
2. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono i seguenti:
  - a) Stadio Comunale, con annessa pista in erba in località Ponte Tavole;
  - b) Palazzetto dello Sport Palatuscia;
  - c) Campo da calcetto Prato della Fiera;
  - d) Campi da Tennis località Ponte Tavole.

#### **Art. 4**

##### ***Tipologia gestione***

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di San Lorenzo Nuovo e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'Amministrazione comunale.
2. La loro gestione può essere realizzata direttamente in economia dall'Amministrazione comunale o affidata a terzi, e prioritariamente, in quanto compatibile con la normativa vigente, alle associazioni sportive locali che utilizzano lo stesso impianto.

## **Art. 5**

### **Quadro delle competenze**

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale:

- è deputato all'approvazione ed all'aggiornamento del presente regolamento;
- Individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce i criteri generali sulla base dei quali la Giunta stabilirà le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi. Le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, dell'impianto, della modalità di utilizzo (con o meno disponibilità di impianto di illuminazione). Le tariffe potranno essere sostituite da prestazioni di servizi finalizzati alla manutenzione ed alle migliorie dell'impianto sportivo utilizzato;

b) la Giunta:

- individua attraverso apposita delibera di Giunta gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni e particolari relative alle concessioni in uso di tutti gli impianti sportivi ed alla redazione dei bandi per l'affidamento in gestione;
- aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;

c) l'Ufficio tecnico comunale ha il compito di:

- provvedere alla redazione degli atti di concessione d'uso degli impianti sportivi e a tutti gli atti relativi alla stipula di convenzioni per la gestione degli impianti sportivi.
- dare attuazione a tutti gli obblighi di prevenzione secondo la normativa vigente.
- predisporre un piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone secondo la normativa vigente.
- esercitare ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune.
- esercitare poteri di controllo e vigilanza sul corretto utilizzo da parte dei concessionari degli impianti sportivi e sul rispetto delle convenzioni stabilite per il loro utilizzo e gestione; applica, altresì, le penalità che dovessero scaturire dal mancato rispetto di suddette convenzioni.

## **CAPO III**

### **GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Art. 6**

##### ***Tipologia concessione***

1. Gli impianti possono essere dati in concessione d'uso per
  - a) Manifestazioni sportive
  - b) Allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive annuali e/o temporanee
  - c) Manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)
2. Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
3. La concessione d'uso degli impianti sportivi comunali, in regime di gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, ha durata non superiore ad una stagione sportiva.

#### **Art. 7**

##### ***Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi***

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:
  - a) Le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati della varie discipline sportive;
  - b) Le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva;
  - c) Le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive iscritte alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.
2. I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.
3. Gli impianti sportivi comunali sono concessi prioritariamente ai sodalizi sportivi aventi sede in San Lorenzo Nuovo e operanti nella comunità locale. Residuando disponibilità di spazi e di

calendario, potranno, altresì, essere concessi anche agli altri soggetti individuati al precedente comma 1.

## **Art. 8**

### ***Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso***

1. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
  - a) entro il 31 agosto di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
  - b) almeno 10 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
2. La concessione d'uso dell'impianto viene stipulata attraverso un atto firmato dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal concessionario d'uso avente il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale. Le concessioni non possono avere durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
3. L'Amministrazione Comunale può concedere l'autorizzazione all'uso dei propri impianti anche per le istanze pervenute fuori termine, qualora la richiesta sia relativa a spazi e orari disponibili.

## **Art. 9**

### ***Priorità di scelta delle concessioni***

1. L'Ufficio Tecnico Comunale valuta, ai fini della programmazione dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali l'adeguatezza e l'agibilità dell'impianto in relazione alla tipologia di attività che il richiedente intende svolgere.
2. In caso di concomitanza di richieste, fermo restando le priorità formulate al precedente articolo 7 la precedenza nella scelta del concessionario è data ai sodalizi sportivi tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:
  - anni di attività svolta continuativamente;
  - livello campionati cui partecipa il sodalizio;
  - attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
  - risultati agonistici ottenuti negli ultimi tre anni;

- numero dei tesserati.
3. Aver corrisposto regolarmente le tariffe costituisce condizione indispensabile e inderogabile per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali.

### **Art. 10**

#### ***Concessioni temporanee ad altri soggetti***

1. Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee all'utilizzo degli impianti sportivi anche ad Enti e Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali e ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora l'Amministrazione Comunale ne valuti l'utilità e l'opportunità.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo cause di forza maggiore valutate caso per caso. Dovrà altresì essere regolarmente corrisposta una tariffa d'uso secondo il tariffario deliberato dalla Giunta Comunale. Eventuali esenzioni dal pagamento della tariffa saranno determinate attraverso delibera di Giunta.
3. Il Sindaco ha la facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari e i turni di assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale e per consentire interventi di manutenzione degli impianti. L'Amministrazione Comunale comunicherà tempestivamente alla società che utilizza l'impianto le proprie intenzioni. In tal caso, il concessionario dell'impianto non corrisponde all'Amministrazione Comunale quanto stabilito per ore non usufruite.

### **Art. 11**

#### ***Contenuto dell'istanza e doveri del concessionario***

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli per gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.
2. La domanda deve contenere:
  - a) l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
  - b) l'esatta indicazione della disciplina sportiva e dell'attività da svolgere;
  - c) i giorni e l'orario nei quali, di massima, l'attività sarà svolta;
  - d) il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
  - e) formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:



- ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, in perfetta efficienza;
- a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse, impegnandosi a garantire la pulizia ed il decoro dell'impianto e degli spazi ad esso annessi;
- a segnalare tempestivamente per iscritto al sindaco ed all'Ufficio Tecnico ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
- a sollevare il Comune di San Lorenzo Nuovo, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
- a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
- a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;
- ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e tutte le altre stabilite eventualmente nell'atto di concessione in uso dell'impianto;
- a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'istituzione richiedente;
- a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;

- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune;
- a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

## **Art. 12**

### ***Tariffe di utilizzo degli impianti***

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse e a versare l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le Associazioni Sportive aventi sede a San Lorenzo Nuovo ed iscritte all'Albo delle Associazioni, gli Enti affiliati alla C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico), le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, le Associazioni di volontariato, le associazioni ed i sodalizi organizzati per promuovere particolari iniziative di indubbio vantaggio turistico, culturale, sociale per il Comune, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto, oppure beneficiare di una riduzione, oppure fruire della commutazione della tariffa in beni e servizi consistenti nella cura e nella miglioria degli impianti sportivi per importi equivalenti alla tariffa dovuta secondo quanto stabilito da apposita delibera della Giunta Comunale.

## **Art. 13**

### ***Mancato accoglimento richieste d'uso***

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

**CAPO IV**  
**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE A**  
**SOGGETTI TERZI**

***Art. 14***

***Modalità per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali***

1. La gestione delle strutture comunali potrà essere realizzata tramite affidamento a terzi comprendente uno o più impianti individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. Attraverso l'affidamento della gestione a terzi, il Comune di San Lorenzo Nuovo intende individuare soluzioni che attribuiscono alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in base al criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità.

***Art. 15***

***Soggetti della Convenzione***

Le parti interessate all'affidamento in gestione sono:

- Soggetto proprietario: Comune di San Lorenzo Nuovo;
- Soggetto gestore: associazioni, enti, società sportive convenzionate;
- Soggetto utente: società sportive, utenze comunque organizzate, utenti individuali.

***Art. 16***

***Convenzione***

1. L'affidamento della gestione dell'impianto a terzi deve avvenire tramite bando pubblico, il quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, per la stipula della relativa convenzione, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale dello stesso. La Giunta Comunale, attraverso propria delibera, stabilisce i criteri generali sulla base dei quali deve essere redatto il bando e stilata la convenzione che deve far parte integrante del bando stesso.
2. La durata della convenzione può raggiungere un massimo di anni cinque per permettere alle società aggiudicatrici di partecipare ad eventuali bandi di finanziamento pubblico; essa dovrà prevedere una clausola di recesso, motivata, sia per il Comune che per il gestore, da far valere mediante atto scritto con un semplice preavviso di sei mesi; la convenzione dovrà altresì prevedere obbligatoriamente spazi a disposizione del Comune e di altre Associazioni Sportive

aventi sede a San Lorenzo Nuovo per la disputa dei previsti campionati, nelle quantità, nella tipologia e con le modalità definite dalla Giunta.

### **Art. 17**

#### ***Competenze del soggetto proprietario***

1. Il Comune di San Lorenzo Nuovo, in quanto proprietario, è depositario delle scelte di indirizzo politico relative all'uso degli impianti; definisce in accordo con il soggetto gestore i calendari per l'utilizzo dell'impianto limitatamente alle società sportive con sede in San Lorenzo Nuovo; vigila sulla corretta gestione della struttura.
2. Il Comune individua, tra le società sportive aventi sede a San Lorenzo Nuovo che ne abbiano fatto richiesta quelle ammesse all'utilizzo dell'impianto precisando i termini e le condizioni alle quali le stesse sono autorizzate a tale utilizzo attraverso un atto sottoscritto, oltre che dal Comune, anche dal soggetto gestore e dallo stesso soggetto utente; tali termini e condizioni dovranno essere analoghi a quelli applicati per la concessione in uso in caso di gestione diretta.
3. Eventuali ulteriori disposizioni saranno definite nella delibera della Giunta Comunale che fissa i criteri sulla base dei quali dovrà essere stipulata la convenzione e nella convenzione stessa.

### **Art. 18**

#### ***Il soggetto gestore***

1. Il soggetto gestore si occupa della gestione dell'impianto sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e dalla convenzione; dovrà altresì tener conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. A tal fine il soggetto gestore agevolerà le visite periodiche che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno disporre.
2. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori e/o interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari. Il gestore dovrà presentare all'Amministrazione Comunale la relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive svoltesi, includendovi la relativa rendicontazione finanziaria.
3. A copertura degli oneri di gestione spettano al soggetto gestore i proventi delle tariffe d'uso versati dalle società utilizzatrici dell'impianto e da altri soggetti autorizzati ad accedervi.
4. Sono compiti del soggetto gestore:
  - la custodia di tutti i locali della struttura, anche quando gli impianti vengono concessi in uso ad altri gruppi enti e organizzazioni sportive;
  - la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature;
  - l'irrigazione e la cura del verde, anche nelle aree circostanti l'impianto;

- l'assunzione degli oneri relativi ad energia elettrica, acqua e riscaldamento;
- garantire il pieno utilizzo dell'impianto alle società sportive regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di San Lorenzo Nuovo intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
- mettere a disposizione del Comune l'impianto per la programmazione delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale ogni danno che si verifichi alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale l'impianto qualora la stessa ne ravvisi la necessità;
- rispondere civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche a terzi;
- assicurare quanto stabilito nella convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

5. Il gestore sarà tenuto al pagamento di penali in caso di violazione della convenzione stipulata.

### **Art. 19**

#### ***Il soggetto utente***

Il soggetto utente è colui che utilizza l'impianto e' tenuto a rispettare il presente regolamento e ad utilizzare l'impianto sulla base delle modalità e dei tempi concordati. In particolare, ove si tratti di Società sportiva con sede a San Lorenzo Nuovo, autorizzata alla fruizione dal Comune, è tenuto ad adempiere ai doveri prescritti nell'art. 11 del presente regolamento.

### **Art. 20**

#### ***Sub concessione***

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale.

La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta.

## **Art. 21**

### ***Servizi accessori***

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia.

## **Art. 22**

### ***Oneri di manutenzione straordinaria***

Il soggetto gestore può provvedere a realizzare interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che ne consente l'esecuzione in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, previa verifica della congruità dei prezzi.

## **CAPO V**

### **Disposizioni generali**

#### ***Art. 23***

##### ***Sospensione della concessione e dell'affidamento in gestione a terzi***

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso ovvero della convenzione di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

#### ***Art. 24***

##### ***Revoca della concessione d'uso e dell'affidamento in gestione a terzi***

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune può revocare la concessione ovvero la convenzione, fermo restando l'obbligo del concessionario ovvero del soggetto gestore al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso previste dal presente regolamento; trasgressori delle norme del presente Regolamento; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare. La concessione ovvero la convenzione è revocata, a quei concessionari o soggetti gestori che utilizzano l'impianto per altre finalità che non siano quelle indicate nel presente regolamento e/o nei relativi atti di concessioni d'uso o di affidamento in gestione;
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ovvero la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla si possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

## **Art. 25**

### ***Risarcimento danni***

Il concessionario ovvero il gestore deve porre la massima diligenza per la conservazione dell'impianto, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

## **Art. 26**

### ***Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti***

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune solitamente utilizza per informare la popolazione.

## **Art. 27**

### ***Disposizioni finali***

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrativo di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.